



STATUTO DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1. E' costituita l'"ASSOCIAZIONE PICCOLI CUORI - organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominata anche "Associazione Piccoli Cuori O.N.L.U.S".

SEDE

ARTICOLO 2. L'Associazione ha sede in Genova Via XX Settembre n. 3

SCOPI

ARTICOLO 3. L'Associazione è apolitica, senza fini di lucro e, attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite fornite in modo prevalente e determinante dai propri associati, si propone, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, i seguenti scopi:

- promuovere attività di assistenza sociale e sanitaria, di istruzione e formazione nell'ambito della cardiologia e cardiochirurgia pediatrica;
- promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti in età pediatrica ed evolutiva affetti da cardiopatie congenite ed acquisite;
- promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra i genitori, i medici di famiglia, i servizi di pediatria, i servizi di cardiologia pediatrica di 1° e 2° livello e il servizio di cardiologia - laboratorio di cardiologia invasiva, la divisione di cardiochirurgia - chirurgia vascolare, il servizio di anestesia e rianimazione - sezione di cardiologia e cardiochirurgia, di seguito tutti indicati come "Dipartimento Medico - Chirurgico di Cardiologia Pediatrica" dell'Istituto Giannina Gaslini;
- promuovere l'informazione tra tutti gli operatori interessati ed i genitori dei bambini con cardiopatie congenite, al fine di aiutarli ad affrontare in modo appropriato e consapevole il percorso di crescita onde evitare limitazioni e pregiudizi;
- stimolare e promuovere la ricerca scientifica e l'aggiornamento nel campo della Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica;
- sensibilizzare l'opinione pubblica, le Istituzioni e gli Enti alle problematiche rappresentate dall'Associazione;
- promuovere la conoscenza e l'aggiornamento della mappa delle risorse idonee all'assistenza e cura dei bambini con cardiopatie congenite;
- contribuire alla realizzazione, sviluppo e sostegno di servizi ambulatoriali e di degenza, collegati alla mappa dei bisogni dei piccoli pazienti e dei genitori, nell'ambito strettamente connesso alle esigenze sanitarie e socio-assistenziali degli stessi;
- allacciare e mantenere rapporti di collaborazione con altre associazioni a livello nazionale e internazionale che perseguono gli stessi fini;
- promuovere l'attuazione di programmi in campo sanitario e socio assistenziale predisposti dalla Regione, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e dalle aziende ospedaliere, ricercando le condizioni per la partecipazione e l'individuazione dei bisogni e alla condivisione degli obiettivi, per una migliore gestione delle risorse;
- in via strettamente strumentale al perseguimento dei sopra menzionati scopi, l'Associazione può:
 - - istituire periodici incontri, organizzare manifestazioni e spettacoli;
 - - promuovere la pubblicazione di libri, riviste, ricerche ed opuscoli;

- - esercitare ogni altra attività che possa essere utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

ARTICOLO 4. I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- soci **FONDATORI**: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono formalmente intervenuti all'atto costitutivo.
- Soci **ORDINARI**: sono coloro che, previa ammissione, si impegnano a cooperare moralmente e materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- Soci **SOSTENITORI**: sono gli Enti, gli Istituti, le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono alle attività dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro che all'atto dell'accoglimento della domanda, aderendo al presente Statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa. La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo, neppure per successione.

La qualifica di associato comporta il pagamento della quota associativa da versarsi di anno in anno nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

La qualifica di socio attribuisce il diritto alla frequenza di ogni attività associativa e la possibilità di voto ed elezione ad ogni carica prevista dallo Statuto, senza limitazione alcuna, fatta eccezione per i soci minorenni.

La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro, previa ammissione del Consiglio Direttivo, e si intende tacitamente rinnovata ogni anno, salvo quanto disposto dal successivo art. 5.

Quanti desiderassero divenire Soci ordinari dell'Associazione devono presentare apposita domanda redatta per iscritto al Consiglio Direttivo.

Le domande di iscrizione sono esaminate ed eventualmente accolte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

Tutti gli associati sono obbligati a versare le quote stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5. La perdita della qualifica di Socio avviene:

- a) per dimissioni espresse per iscritto;
- b) per rifiuto motivato del rinnovo del rapporto associativo da parte degli Organi Dirigenti;
- c) per mancato versamento della quota associativa;
- d) per espulsione, qualora il comportamento o le attività del Socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione viene eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica.

AFFILIAZIONE

ARTICOLO 6. All'Associazione possono aderire altre basi associative senza fini di lucro od associazioni affini, mediante l'affiliazione da rinnovarsi annualmente.

Queste possono affiliarsi purché accettino il presente Statuto ed adottino la tessera sociale dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 7. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono gratuite; esse hanno una durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 8. L'Assemblea è costituita dai Soci e dai rappresentanti dei soggetti affiliati regolarmente iscritti ed in regola con le quote annuali, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

Il voto viene espresso per alzata di mano.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che straordinaria, i Soci, tutti con il medesimo diritto di voto, fatta eccezione per quelli di età inferiore ad anni 18.

L'Assemblea è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione e determina i criteri e gli incarichi-utili al proprio funzionamento.

Si riunisce obbligatoriamente in via ordinaria in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e preventivo (entro il 31 dicembre), su convocazione del Consiglio Direttivo ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ritenga necessario od opportuno convocarla, o su richiesta scritta di almeno un quinto degli Associati.

L'Assemblea dei Soci viene convocata per iscritto mediante "avviso di convocazione" inviato con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata, e affisso in bacheca presso la sede dell'Associazione con almeno venti giorni di anticipo sulla data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o – in mancanza pure di quest'ultimo – da un Presidente dell'Assemblea nominato per l'occasione dai presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti la seduta e non necessità di quorum costitutivi; il Socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro Socio.

Ogni socio non può avere più di numero due deleghe.

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo ed, inoltre, approva il Bilancio consuntivo e preventivo redatti dal Consiglio Direttivo ed i regolamenti e le modificazione statutarie.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati iscritti, alla data della delibera, nell'apposito libro e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro Socio.

Ogni socio non può aver più di numero due deleghe.

La seconda convocazione sarà prevista solo per le deliberazioni in sede straordinaria. Ne saranno indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione e non potrà essere tenuta se non dopo un'ora dall'orario di prima convocazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 9. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di quattro ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea tra i Soci non appartenenti al corpo medico-sanitario del Dipartimento.

Partecipano al Consiglio Direttivo, con solo parere consultivo, due membri scelti fra gli operatori socio sanitari del Dipartimento. Tali due membri vengono designati dal capo del Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal parere congiunto dei responsabili delle Unità Operative appartenenti al Dipartimento stesso.

In caso di dimissioni dei componenti il Consiglio Direttivo, gli stessi saranno sostituiti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo dura in carica sino al 30 settembre 1999.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua mancanza dal Vice Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non sia presente a quattro sedute consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica previa contestazione delle assenze e delibera in merito del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali.

Il Consiglio stabilisce l'importo delle quote associative che comunque sarà sottoposto ad approvazione dell'Assemblea e che comunque dovranno essere versate entro il trentun marzo di ogni anno.

Il Consiglio stabilisce, inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati sempre in conformità degli scopi istituzionali.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente
- b) nomina e revoca il Tesoriere
- c) redige regolamenti sia per l'attuazione del presente Statuto sia per qualsiasi esigenza dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- d) determina l'attuazione dell'attività in conformità con gli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea sulla base di un programma pluriennale, articolato in modo tale che sia possibile fissarne le progressive linee di sviluppo nell'ambito dell'arco di tempo desiderato;
- e) approva su proposta del Presidente l'attività annuale, verificandone la corrispondenza agli interessi del programma pluriennale e alle disponibilità di bilancio, nonché le collaborazioni e i programmi specifici;

- f) predisporre il bilancio consuntivo annuale entro il 31 marzo di ogni anno e quello preventivo entro il 30 novembre di ogni anno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i termini di cui al precedente articolo 8.
- g) Ratifica gli atti inerenti i rapporti istituiti con eventuali collaboratori e consulenti esterni;
- h) Nomina i componenti dei vari gruppi di lavoro, ne determina l'organizzazione, il tipo di rapporto con l'Associazione, la definizione degli obiettivi;
- i) Delibera sui provvedimenti previsti dall'articolo 4 del presente statuto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, ha il potere di rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e coordina l'attività associativa.

Ha inoltre il dovere di convocare l'Assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio o del rendiconto e dell'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Viene prevista la possibilità di nominare un Vice Presidente per sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed al quale il Presidente potrà delegare parte delle sue funzioni.

TESORIERE

ARTICOLO 11. Il Tesoriere eletto tra i Soci dal Consiglio Direttivo, è depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione.

Egli tiene la cassa e l'elenco aggiornato dei Soci e riceve le quote sociali.

Svolge le funzioni di Segretario per la redazione dei verbali dell'Assemblea Ordinaria e del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO

ARTICOLO 12. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative da versarsi all'atto di ammissione nell'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- dai contributi annui degli associati e da elargizioni di associati, privati e Enti pubblici e/o privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti a qualunque titolo devoluti all'Associazione;
- da qualsiasi altra somma e/o bene mobile e/o bene immobile a qualunque titolo devoluti all'Associazione.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ARTICOLO 13. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei termini di cui al precedente articolo 8.

Entro il 31 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predisporre il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei termini di cui al precedente articolo 8.

UTILI, AVANZI DI GESTIONE E COMPENSI

ARTICOLO 14. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La corresponsione di compensi superiori ai limiti di cui al DPR 645/94 e al D.L.vo 239/95 è considerata distribuzione indiretta di utili.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 15. In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osserveranno le disposizioni del Codice Civile stabilite in materia ed imposte per Legge relativamente alle O.N.L.U.S. di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

F.TO:

- PLATANO CARLO
- GIORDANO PATRIZIA
- MANTERO LUCIANO
- NAPOLI SALVATORE
- GRATTAROLA ENRICA
- CARLO CRAPANZANO
- PAOLA ROSSI
- ZUNINO SERGIO
- PIANA ROSA
- LAURIA WALTER
- MULONIA VINCENZA
- ROMANINI ROBERTA
- ROBERTO CARA'
- ROBERTO GRASSO NOTARO